

17 199 / 11



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Sezione terza penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. <b>Claudia SQUASSONI</b>	<i>Presidente</i>
Dott. <b>Alfredo M. LOMBARDI</b>	<i>Consigliere</i>
Dott. <b>Renato GRILLO</b>	<i>Consigliere</i>
Dott. <b>Luca RAMACCI</b>	<i>Cons. Estensore</i>
Dott. <b>Alessandro M. ANDRONIO</b>	<i>Consigliere</i>

Registro Generale N.  
31425/2010

Sentenza n. 751

Pubblica Udienza del  
7 aprile 2011

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**EDIALE Maxwell Kingsley** nato in **Nigeria** il **17/2/1978**

**IGIEHOM Martins** nato in **Nigeria** il **25/5/1981**

avverso la sentenza emessa il **17/3/2010** dalla Corte d'Appello di **Catania**

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. **LUCA RAMACCI**

Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. **Francesco Salzano**  
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 17 marzo 2010, la Corte d'Appello di Catania riformava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania con la quale, l'8 luglio 2009, **EDIALE Maxwell Kingsley** e **IGIEHOM Martins** erano stati condannati per illecita detenzione di stupefacenti, riducendo le pene loro rispettivamente inflitte.

Avverso tale pronuncia entrambi proponevano ricorso per cassazione.

**IGIEHOM Martins** deduceva, con un primo motivo di ricorso, la violazione degli articoli 97 D.P.R. 309\90 e 6 § 1 CEDU nell'interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo e 191 C.P.P., asserendo di essere stato condannato grazie all'utilizzazione di prove acquisite in occasione di operazione di polizia condotta mediante l'utilizzazione di un agente provocatore.

Premessa, infatti, la ricostruzione della vicenda che aveva condotto la suo arresto, osservava che l'attività delittuosa era stata stimolata dalla stessa polizia giudiziaria, il cui intervento non poteva inquadarsi, come invece aveva fatto la Corte d'Appello, tra le "attività sotto copertura" disciplinate dall'articolo 97 D.P.R. 309\90 in mancanza dei presupposti di legge.

Aggiungeva che un'ulteriore profilo di illegalità dell'operazione era rinvenibile nella violazione dell'articolo 6 § 1 CEDU come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, la cui giurisprudenza sul punto passava in rassegna, ponendo l'accento in particolare sulla distinzione operata tra "agente sotto copertura" ed "agente provocatore" e sulla circostanza che, secondo tale interpretazione, la determinazione nella commissione del reato da parte della polizia giudiziaria comporta l'illegittimità delle prove acquisite.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione dell'art 192 C.P.P., rilevando di non aver svolto alcun ruolo attivo nella vicenda tanto che la sua compartecipazione al reato era stata ritenuta sulla base del comportamento tenuto mentre avveniva lo scambio di stupefacente tra altri soggetti e della fuga al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, condotte che, tuttavia, erano state erroneamente interpretate dalla Corte territoriale tralasciando ogni altra valutazione di ulteriori dati probatori.

Con un terzo motivo di ricorso lamentava la mancanza di motivazione sullo specifico motivo di appello relativo alla richiesta di concedere, in caso di affermazione di responsabilità, la circostanza attenuante di cui all'articolo 114, comma primo C.P.

**EDIALE Maxwell Kingsley** deduceva con un primo motivo di ricorso violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione sostanzialmente per le stesse ragioni di diritto illustrate nel primo motivo di ricorso dell'IGIEHOM.

Con un secondo motivo di ricorso lamentava la carenza della motivazione in ordine alla denunciata discrasia tra quanto dichiarato dalla polizia giudiziaria sulla natura dello stupefacente ed il risultato delle indagini analitiche.

Entrambi insistevano, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, prospettato da entrambi i ricorrenti, è infondato.

Occorre preliminarmente procedere, per una migliore comprensione della vicenda processuale, ad una sintetica descrizione dello svolgimento dei fatti ricavabile dal verbale di arresto allegato al ricorso dell'IGIEHOM.

Risulta da detto verbale che un Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Mobile di Catania – Servizio Antidroga, entrava in contatto con una donna nigeriana, frequentatrice degli ambienti della prostituzione, che affermava essere in relazione con persone della stessa nazionalità dedite al traffico di stupefacenti e disposte alla vendita di grossi quantitativi di stupefacenti.

Senza ovviamente qualificarsi, l'Ispettore chiedeva alla donna di organizzare un incontro con gli spacciatori al fine di accertare la veridicità dell'informazione e, nel caso, concordare un futuro acquisto da effettuarsi, con le modalità di legge, in modo controllato.

La donna organizzava così un incontro, presso una stazione di servizio autostradale e per lo stesso pomeriggio, al quale l'Ispettore si recava predisponendo un idoneo servizio di copertura a tutela della sua incolumità.

Sul posto arrivava un'autovettura con a bordo la donna ed altre tre persone una delle quali, poi identificata nell'EDIALE, veniva presentata all'Ispettore dalla donna stessa che subito si allontanava.

L'EDIALE immediatamente riferiva all'Ispettore di avere con se gli "ovuli" e di volergli praticare un prezzo vantaggioso.

L'Ispettore, il quale nel verbale di arresto riferisce di essere rimasto sorpreso dall'offerta, posto che l'incontro doveva rappresentare soltanto un primo contatto con gli spacciatori per un successivo acquisto con modalità, quantità e prezzo da concordare, notava che all'interno della vettura uno dei due passeggeri (identificato poi per ALEXANDRA Prince, separatamente giudicato) estraeva un calzino dalla tasca di un giubbotto posto sul sedile posteriore, mentre l'altro individuo seduto sul sedile anteriore, lato passeggero l'osservava "*...come se all'interno del calzino vi fosse qualcosa di particolare che gli era noto*".

L'ufficiale di polizia giudiziaria, ritenuto che i suoi interlocutori disponessero effettivamente della droga e che la stessa fosse custodita nel



calzino, decideva di richiedere l'intervento dei colleghi attraverso un gesto convenzionale precedentemente concordato e si qualificava.

Immediatamente i tre individui si davano alla fuga abbandonando l'auto e, mentre l'Ispettore arrestava immediatamente l'ALEXANDRA, gli altri operanti dovevano inseguire nelle campagne circostanti l'EDIALE e l'INGEHOM esplodendo anche alcuni colpi d'arma da fuoco a scopo intimidatorio e bloccando il primo dopo circa 500 metri, mentre il secondo veniva ulteriormente inseguito e poi bloccato.

All'interno del calzino venivano rinvenute sette "pietre" ritenute "verosimilmente cocaina" (ma rivelatesi, alle successive analisi, eroina) del peso complessivo lordo di 276 grammi.

Date tali premesse, occorre ora verificare come qualificare l'azione sopra descritta alla luce delle deduzioni formulate in ricorso dalla difesa dell'EDIALE e dell'INGEHOM.

Occorre a tale proposito ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente preso in considerazione l'attività *sotto copertura* e la compatibilità della normativa nazionale che la disciplina rispetto all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

In sintesi e per quanto qui interessa, la giurisprudenza della Corte Europea, richiamata anche dai ricorrenti, ha condotto alla distinzione tra la figura dell'*agente infiltrato* e quella dell'*agente provocatore*.

Il primo, la cui condotta è ritenuta legittima, è un appartenente alle forze di polizia o un suo collaboratore che agisce in modo controllato nell'ambito di un'attività di indagine ufficiale ed autorizzata con finalità di osservazione e contenimento di condotte criminose che, in base a sospetti, si suppone che altri soggetti siano in procinto di compiere.

Il secondo, invece, anche al di fuori di una indagine ufficialmente autorizzata, determina altri soggetti alla commissione di reati che, senza la sua azione, non sarebbero stati commessi e la sua attività non è consentita.

L'attività dell'*agente infiltrato* o *sotto copertura*, disciplinata da diverse disposizioni di legge e la differenza tra questa e quella posta in essere dall'*agente provocatore* è stata analizzata, come si è detto, dalla giurisprudenza di questa Corte giungendo alla conclusione che non sono lecite le operazioni sotto copertura consistenti nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da parte soggetto indagato, in quanto all'agente infiltrato non è consentito commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili e di quelle strettamente e strumentalmente connesse.

Una simile condotta, oltre a determinare responsabilità penale dell'infiltrato, produce, quale ulteriore conseguenza, l'inutilizzabilità della



prova acquisita e rende l'intero procedimento suscettibile di un giudizio di non equità ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Sez. II n. 38488, 9 ottobre 2008 contenente una diffusa analisi della normativa e della giurisprudenza nazionale ed europea. V. anche Sez. III n.26763, 3 luglio 2008).

Ciò posto, deve ritenersi che, nella fattispecie, certamente l'operazione di polizia che ha condotto all'arresto dei ricorrenti non può essere qualificata come "*attività sotto copertura*" disciplinata dall'articolo 97 D.P.R. 309/90 in quanto, nel testo vigente all'epoca dei fatti, tale disposizione era applicabile alle operazioni antidroga specificamente disposte e per l'esecuzione delle quali doveva essere data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all'autorità giudiziaria.

La mancanza dei presupposti di legge esclude, quindi, la possibilità di inserire tale operazione tra quelle contemplate dalla disposizione richiamata.

Resta dunque da verificare se l'attività posta in essere dal personale di polizia giudiziaria sia riconducibile all'azione tipica dell'"*agente provocatore*", con tutto ciò che ne consegue.

Tale figura, che non trova nella legge una specifica definizione, è caratterizzata, come si è visto, dalla rilevanza causale che la condotta del provocatore assume nel fatto commesso dal provocato nel quale viene suscitato un intento delittuoso prima inesistente.

La giurisprudenza di questa Corte ha considerato la questione con riferimento ad ipotesi in cui veniva invocata, quale conseguenza dell'attività dell'agente provocatore, l'applicazione dell'articolo 49 C.P. , evidenziando come assuma rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia voluta e realizzata dal reo in base ad impulsi e modalità concrete a lui autonomamente riconducibili e non derivi in via assoluta ed esclusiva dall'istigazione dell'agente provocatore, la cui attività viene a rappresentare un fattore estrinseco che ha solo dato spunto all'azione del provocato (Sez. V n. 11915, 26 marzo 2010; Sez. VI n. 16163, 17/04/2008; Sez. I n. 9370, 28 ottobre 1996 ed altre prec. conf.).

Alla luce di tali considerazioni pare evidente che la vicenda che ha visto coinvolti i ricorrenti non può inquadrarsi neppure nella seconda delle ipotesi in precedenza formulate non potendosi ritenere che il ruolo svolto dall'Ispettore di polizia sia riconducibile al paradigma dell'"*agente provocatore*".

Depone in tal senso l'inequivocabile successione dei fatti descritta nel verbale di arresto allegato al ricorso.

L'Ispettore di polizia, avuta casualmente notizia che una donna asseriva di essere in contatto con persone dedite al traffico di stupefacenti, ha cercato di verificare l'attendibilità della notizia organizzando un incontro con i



presunti spacciatori al fine di predisporre, una volta accertata la disponibilità da parte loro dello stupefacente, un'operazione organizzata con le modalità previste dalla legge.

L'offerta in vendita dello stupefacente e la contestuale detenzione dello stesso da parte dei soggetti poi arrestati era dunque un'evenienza del tutto imprevista a fronte della quale l'ufficiale di polizia giudiziaria assume di aver deciso, al momento, di passare all'azione.

Seppure tale ricostruzione dei fatti, riportata peraltro in un verbale, fosse interpretata nel senso che l'Ispettore di polizia prevedeva o comunque confidava in una simile evenienza e a tale scopo aveva cercato l'incontro attraverso la donna occasionalmente conosciuta, i termini della questione non cambiano, poiché anche in tal caso la sua condotta non avrebbe indotto gli arrestati ad un comportamento che, altrimenti, non avrebbero tenuto.

Gli stessi, infatti, già detenevano lo stupefacente in quantità ingente ancor prima dell'incontro e avevano diffuso la notizia di essere alla ricerca di acquirenti, con la conseguenza che l'incontro, seppure appositamente provocato, ha costituito soltanto l'occasione per palesare agli agenti operanti una attività criminosa già in atto da tempo.

Tale aspetto essenziale della vicenda è stato correttamente colto dalla Corte territoriale che ha legittimamente richiamato *per relationem* la decisione del giudice di prime cure e respinto la specifica doglianza contenuta nell'atto di appello nel rispetto delle disposizioni sostanziali e processuali applicate e con argomentazioni immuni da vizi logici.

Anche il secondo motivo di ricorso dell'IGIEHOM è infondato.

Nel ricorso si assume, in sostanza, che il ruolo dell'IGIEHOM, palesemente passivo, sia stato erroneamente valutato sulla base di una affermazione che, lungi dal costituire un dato di fatto obiettivo, si risolveva in una valutazione dell'operante (il riferimento riguarda l'atteggiamento del ricorrente durante la trattativa per l'acquisto dello stupefacente, il quale mentre il materiale detentore della droga armeggia con il calzino lo osserva "*...come se all'interno del calzino vi fosse qualcosa di particolare che gli era noto*").

Sulla base di tale espressione, usata dai verbalizzanti, si assume l'incertezza del dato indiziario la cui errata stima avrebbe poi inficiato la successiva valutazione degli altri elementi acquisiti, determinando il vizio di motivazione denunciato.

Tale assunto non è tuttavia condivisibile e la Corte d'Appello ha argomentato, sul punto, in modo adeguato e del tutto soddisfacente.

E' infatti evidente che la descrizione della condotta è stata effettuata dalla polizia giudiziaria con le modalità stigmatizzate dal ricorrente nell'intento di



rendere comprensibile al lettore un atteggiamento concretatosi in sguardi e cenni d'intesa di difficile descrizione.

Le eventuali possibilità di letture alternative vengono escluse dal comportamento successivo, quando di fronte all'Ispettore che si qualifica quale appartenente alla Polizia di Stato ed all'intervento degli altri operanti, il ricorrente fugge insieme agli altri soggetti ed impegna gli agenti in un inseguimento per la campagna accompagnato anche dall'esplosione di colpi d'arma da fuoco a scopo intimidatorio.

Anche sul punto la Corte territoriale ha coerentemente fornito le ragioni del proprio convincimento argomentando sull'inequivocabile significato di siffatto comportamento e sull'inverosimiglianza della giustificazione adottata dal ricorrente circa il timore di un attentato da parte di soggetti che nel suo paese lo avevano precedentemente colpito cagionandogli una lesione al viso.

Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso prospettato dall'INGIEHOM deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, viene escluso il dovere di motivazione esplicita del giudice a fronte della richiesta, da parte di soggetto concorrente nel reato, di applicazione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 114 C.P. quando abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione a tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (Sez. VI n. 22456, 5 giugno 2008).

Nella specie, la Corte territoriale è giunta ad una simile determinazione negando a tutti gli imputati la concessione delle attenuanti generiche così parificando, in termini di gravità, la loro condotta e diversificando la pena in ragione del diverso spessore criminale implicitamente negando la configurabilità dell'attenuante richiesta.

Infondato risulta, infine, il secondo motivo di ricorso prospettato dall'EDIALE.

La Corte territoriale, con argomentazioni prive di palesi contraddizioni e del tutto coerenti ha evidenziato come la diversa qualificazione dello stupefacente da parte della polizia giudiziaria rispetto alle analisi sia del tutto giustificata dal fatto che l'indicazione della sostanza come cocaina era avvenuta sulla base di una sommaria valutazione visiva, poi smentita dalle successive analisi.

Contrariamente a quanto affermato in ricorso, rettificando peraltro alcune congetture su un presunto scambio di stupefacente da parte della polizia giudiziaria stigmatizzate dai giudici dell'appello, non risulta nessun preventivo accordo tra l'Ispettore di polizia ed i ricorrenti per l'acquisto di una specifica tipologia di stupefacenti ed è del tutto evidente che la natura della sostanza è correttamente accertata soltanto con specifici accertamenti e



non attraverso la valutazione visiva del personale di polizia che procede al sequestro.

Entrambi i ricorsi devono pertanto essere respinti con le conseguenziali statuizioni indicate in dispositivo.

**P.Q.M.**


Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 7 aprile 2011

**Il Consigliere Estensore**  
(Dott. Luca RAMACCI)



**Il Presidente**  
(Dott. Claudia SQUASSONI)



**DEPOSITATA IN CANCELLERIA**

II - 3 MAG. 2011  
IL CANCELLIERE  
*Luana Mariani*

